PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 389/10ª

1ª COMM. CONSILIARE
2ª COMM. CONSILIARE

Proposta di legge di iniziativa del consigliere regionale Orlandino Greco recante: "Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum)".

Reggio Calabria

On. Orlandino Greco

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 67345 del 04.12.2018
Classificazione 02.05

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La Fusione comporta da una parte l'estinzione dei comuni interessati e dall'altra la costituzione di un nuovo comune. Sotto il profilo degli effetti, essa causa stravolgimenti di non poco conto quanto a storie e tradizioni delle realtà municipali, ad economie godute dai singoli comuni, e a progettazione della nuova città.
Proprio per tale ragione, vi è l'irrinunciabile esistenza della massima consapevolezza possibile da parte delle collettività interessate. Un requisito che di fatto diventa utile a confermare le scelte effettuate dalle rappresentanze istituzionali, presenti nei consigli comunali interessati, da parte dei rappresentati, i cittadini. Più semplicemente, questi ultimi, attraverso l'esperimento referendario devono condividere o meno l'iniziativa assunta dai loro eletti, nei rispettivi consigli comunali. In relazione a tutto ciò va affermato il giusto peso che la società esprime in relazione alla proposta di fusione. Va da sé che un loro voto contrario deve essere interdittivo della proclamata aggregazione mediante fusione, fosse anche perfezionato da un solo comune.
Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende modificare la **legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum)**, in particolare il comma 2 dell'articolo 44.

L'**articolo 1** della presente proposta di legge si prefigge di introdurre al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. n. 13/1983, la previsione che in caso di referendum consultivo obbligatorio la proposta referendaria si intende accolta solo nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi in ciascuno dei comuni interessati alla fusione sia favorevole alla medesima.

L'**articolo 2** della proposta di legge dispone che dall'attuazione della legge medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infine, l'**articolo 3** della proposta di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Relazione tecnico finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo : Legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum)".

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La presente proposta di legge contiene infatti soltanto previsioni a carattere ordinamentale e procedurale, che non riguardano aspetti di carattere finanziario.

In particolare:

L'**articolo 1** della presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché contiene previsioni a carattere ordinamentale e procedurale con lo scopo di modificare la disposizione di cui all'articolo 44 della l.r. n. 13/1983 introducendo la previsione che in caso di referendum consultivo obbligatorio la proposta referendaria si intende accolta solo nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi in ciascuno dei comuni interessati alla fusione sia favorevole alla medesima.

L'**articolo 2** della proposta di legge contiene clausola di invarianza finanziaria e dispone che dall'attuazione della legge medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 3** della proposta di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Quadro di riepilogo analisi economico - finanziaria

"Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum)".

Tabella 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non genera nuovi o maggiori oneri in quanto reca modifiche di natura ordinamentale			0,00
2	Non genera nuovi o maggiori oneri in quanto reca modifiche di natura ordinamentale			0,00
3	Non genera nuovi o maggiori oneri in quanto reca modifiche di natura ordinamentale			0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta alcun riflesso finanziario a carico del bilancio regionale.

Tabella 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
_____	_____	_____	_____	_____
Totale	_____	_____	_____	0,00/_____

Articolo 1

(*Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983 n. 13*)

1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) dopo le parole *"validamente espressi"* sono aggiunte le parole: *"in ciascuno dei comuni interessati alla fusione"*

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

On. Orlandino Greco